

Allegato " A " al mio Atto
N. 45625 di rep. N. 4068 di racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA

"CROCE ARCOBALENO"

ARTICOLO 1

Su iniziativa di un gruppo di cittadini dei Comuni di: Petritoli, Ortezzano, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, si è costituita con sede in Petritoli alla via Marconi n. 8 un'Associazione denominata Associazione volontari di Pubblica Assistenza "CROCE ARCOBALENO", senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2

I fini che l'Associazione si propone sono i seguenti:

- trasportare malati e feriti nei luoghi di cura a domicilio;
- prestare opere di salvataggio nelle pubbliche e private calamità;
- assistere gli infermi e le persone bisognose nei limiti del possibile;
- promuovere attività assistenziali e particolari provvidenze che, in nome della solidarietà umana creino benefici alla cittadinanza.

L'Associazione è apolitica, apartitica, esercitando un servizio di pubblico e generale interesse.

ARTICOLO 3

Le prestazioni personali sono gratuite.

ARTICOLO 4

L'opera assistenziale dell'Associazione e le sue attività



possono svolgersi anche oltre i confini dei comuni aderenti. Ogni attività sarà normalizzata da apposito regolamento che coordini le attività stesse con quelle svolte da altre associazioni unamitarie e le inquadrino con le eventuali disposizioni emanate dalle Autorità tutorie. Le attività dovranno in prevalenza svolgersi nell'ambito della Regione Marche.

ARTICOLO 5

Possono entrare a far parte dell'Associazione senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, tutti coloro che intendano perseguire gli scopi sopra citati e che facciano domanda di iscrizione.

ARTICOLO 6

I soci si distinguono in militi volontari e soci ordinari.

Il milite volontario è quel cittadino che compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute ed il soccorso, mette a disposizione della collettività gratuitamente, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.

Egli si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito solidale nell'eseguire i servizi e compiere quanto nell'ordine delle sue possibilità viene richiesto per lo sviluppo delle attività del corpo sociale e dell'organico dei volontari.

Socio ordinario è colui che versa la quota associativa.



I soci possono essere distinti anche in :

- a) benemeriti,
- b) sostenitori;
- c) benefattori;

A) Sono benemeriti i soci che si sono distinti per atti di particolare valore ed importanza, comunque espliciti a vantaggio dell'associazione e della collettività.

La nomina è proclamata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

B) Sono sostenitori i soci che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'associazione con una quota annua superiore a quella base.

C) Sono benefattori quelle persone od Enti i quali concorrono alla vita ed allo sviluppo dell'associazione mediante contributo in denaro ed in attrezzature di carattere straordinario. La nomina è proclamata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ed il nome del Benefattore sarà in apposito permanente Albo.

ARTICOLO 7

Il contributo associativo viene stabilito in lire 15.000 (quindicimila) annue che verrà versato al Tesoriere - Economo all'atto dell'accettazione della domanda di iscrizione.

La facoltà di eventuali aggiornamenti della quota sociale è demandata d'ora innanzi alle deliberazioni dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 8

Si perde l'appartenenza all'associazione per:

- a) dimissioni,
- b) morosità, quando l'inadempienza superi una annualità;
- c) indegnità, rilevata con giudizio del Collegio dei Probiviri.

La cancellazione da socio per dimissioni e per morosità è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il deferimento per indegnità viene proposto per iscritto, da qualsiasi socio, al Collegio dei Probiviri al quale spetta il compito di emanare l'eventuale giudizio così graduato:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

Il socio può, entro quindici giorni dalla comunicazione scritta del giudizio dei probiviri, proporre appello al Consiglio Direttivo che emana l'inappellabile giudizio definitivo.

Quando il Consiglio Direttivo diviene organo di appello, il consigliere eventualmente deferito ai probiviri non può partecipare alla riunione di appello.

ARTICOLO 9

Il socio dimissionario o moroso può rientrare a far parte dell'associazione secondo le norme di ammissione dei soci.

Il socio moroso riammesso dovrà versare l'importo delle quote



non pagate fino al momento della sua cancellazione.

Le scadenze e le modalità del pagamento sono determinate nel regolamento.

ARTICOLO 10

I soci chiamati alle armi, sono dispensati, per tutto il periodo del servizio militare dal pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 11

L'associazione ha un stemma ed una bandiera.

Lo stemma è costituito da una croce bianca atreversata da un arcobaleno.

La bandiera è di drappo bianco con nastro tricolore, al centro del drappo è raffigurato lo stemma.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12

L'associazione provvede ai suoi fini.

- 1) con i proventi delle Quote Associative;
- 2) con oblazioni, lasciti e donazioni di cittadini ed Enti.

Il patrimonio sociale è di proprietà esclusivamente dell'associazione.

Nel caso in cui vi sia una differenza attiva tra entrate ed uscite, tale differenza non potrà mai essere ripartita fra i Soci, ma dovrà essere destinata a riserva.

ARTICOLO 13

I fondi sono depositati nei modi ed in conformità alle



disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

ORDINAMENTO SOCIALE

ARTICOLO 14

Tutti i soci hanno voto deliberativo nelle assemblee generali, purchè siano in regola con le quote sociali.

ARTICOLO 15

L'associazione è diretta, rappresentata ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri eletti da tutti i soci iscritti durante l'assemblea generale o in apposite votazioni per elezioni alle cariche sociali; con le modalità stabilite di volta in volta dall'assemblea.

In esso va comunque garantita la rappresentanza di ogni Comune che abbia soci militi salvo espressa rinuncia.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo esercita l'autorità e la vigilanza su tutti i servizi che si svolgono in seno all'associazione.

Delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo ratifica dell'assemblea.

Il consiglio direttivo è responsabile per quanto riguarda:

- a) adempimento dei doveri inerenti il mandato;
- b) la legalità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
- c) la piena osservanza del presente statuto e del regolamento;
- d) l'attuazione delle proposte approvate dall'assemblea generale dei soci.



I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive, verranno dichiarati decaduti.

La pronuncia di decadenza avrà luogo dopo formale preavviso per raccomandata cosicchè l'interessato possa fornire la giustificazione del caso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

I posti di consigliere che venissero a rendersi comunque vacanti, entro il periodo di mandato, verranno occupati dai soci che abbiano riportato maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha maggior anzianità d'iscrizione.

ARTICOLO 16

Il consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere-Economo.

Il Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'assemblea Generale dei soci potrà nominare un Presidente onorario con funzioni consultive all'interno del Consiglio stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Stipula in nome dell'associazione contratti in ordine alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e



dall'assemblea dei soci.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci facendosi coadiuvare dal Vice-Presidente e dal Segretario verbalizzante indicati dai partecipanti alle assemblee.

Ha facoltà di sospendere per gravi motivi gli eventuali impiegati o salariati e di prendere, in caso di urgenza tutti i provvedimenti urgenti e necessari salvo riferirne al Consiglio Direttivo, in adunanza riunita entro breve tempo.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario del Consiglio è depositario del sigillo sociale;compila il ruolo dei soci; cura la corrispondenza; custodisce i documenti;redige i verbali del consiglio Direttivo, verbali che dovranno essere trascritti su appositi libri con pagine numerate progressivamente e vidimate prima della messa in uso e annualmente.

Firma unitamente al Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio.

Il Tesoriere-economista emette e controfirma col Presidente a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata ed uscita; è responsabile della tenuta dei libri contabili;presenta i rendiconti consuntivi e preventivi;cura la tenuta degli inventari dei mobili e degli immobili, degli automezzi e del materiale vario dell'associazione servendosi,



ove è necessario dell'opera di uno o più collaboratori. A lui pervengono le quote sociali e qualunque altra somma che sia versata in favore dell'Associazione; tiene un libro cassa ed un giornale.

ARTICOLO 17

Il collegio dei Sindaci Revisori dei conti sarà composto da numero cinque (5) membri eletti dai soci dell'assemblea o per elezioni. I primi tre eletti saranno Sindaci effettivi, di cui un Presidente; gli altri due saranno supplenti.

Restano in carica per tre anni.

ARTICOLO 18

Il collegio dei Probiviri è composto da cinque soci estranei al Consiglio, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dai soci in assemblea o per elezioni e resta in carica per tre anni. Tale collegio ha il compito di prendere in esame e risolvere ogni controversia che possa insorgere fra i soci per cause attinenti l'attività sociale, nonché la soluzione di divergenze nella interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio dei Probiviri pronunzia anche in merito alla perdita di appartenenza alla associazione da parte dei soci deferiti per indegnità.

ARTICOLO 19

Per la effettuazione dei servizi assistenziali il Consiglio Direttivo nomina un dirigente di Servizio che può essere



scelto anche fuori dal Consiglio con voto consultivo.

Il Dirigente di Servizio propone la nomina di due o più coadiutori, che costituiscono con il Dirigente il "Nucleo Direttivo dei Servizi" disciplinato dal regolamento interno.

GLI ORGANI DELIBERATIVI

ARTICOLO 20

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione.

In questa sede con votazione vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Le assemblee generali si distinguono in ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e, in ogni caso nell'epoca stabilita dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo.

Le assemblee generali straordinarie hanno luogo ogni qual volta le richiedano motivi di urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per deliberazione del Consiglio Direttivo sia dietro richiesta di almeno un quinto dei soci, i quali espongono per iscritto nella domanda diretta al Presidente l'oggetto da trattare nell'assemblea stessa, sia infine, per disposizione dell'autorità governativa.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio



Direttivo con invito scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati il detto invito, sono fissate nel Regolamento Interno.

a) All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale;

b) Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola con i pagamenti della quota sociale non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazioni di voto.

c) Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati. In seconda convocazione da tenersi un giorno dopo la prima, le assemblee sono valide con un intervento di un numero di soci in proprio o per delega non inferiore ad un decimo degli iscritti, purchè siano tra loro ricompresi un quinto dei soci volontari.

d) Tutte le deliberazioni sono valide e regolari purchè votate con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni relative a questioni personali, vengono effettuate a scrutinio segreto. Tale forma potrà essere utilizzata ove deliberi in tal senso la maggioranza dell'assemblea.

Ogni altra votazione viene effettuata per alzata di mano o



seduta o appello nominale.

I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere prese con l'intervento di almeno la metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni avranno luogo esclusivamente a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle sedute, non è ammesso che le persone interessate possano prendere parte alla deliberazione.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo provvede all'ammissione dei soci alla ordinaria gestione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove le modificazioni dello statuto da presentare all'approvazione dell'assemblea generale dei soci; provvede alla compilazione ed alle eventuali modifiche dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli eventuali impiegati e salariati e delibera le convenzioni da fare con i medesimi; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituzione e che non siano di competenza dell'assemblea generale.



ARTICOLO 23

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri ed i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate dal Regolamento interno.

ARTICOLO 24

L'assemblea nel corso della quale, si procede al rinnovo delle cariche sociali nomina la Commissione Elettorale, su proposta del Presidente dell'Assemblea nel numero di volta in volta ritenuto necessario. I membri della Commissione Elettorale non possono concorrere a cariche elettive.

Le votazioni ed i relativi scrutini possono aver luogo in uno o più giorni.

ARTICOLO 25

Le votazioni per elezione alle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto; ogni scheda stampata o manoscritta, previa bollatura, è firmata dal Segretario e dal Presidente della Commissione Elettorale.

I soci votanti consegneranno le schede al membro della Commissione che le deporrà nelle urne, annotando l'avvenuta votazione nell'elenco dei soci.

Terminate le operazioni di voto segreto cui partecipa ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale, la Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze e compila il verbale dell'elezione provvedendo alla proclamazione degli eletti con le relative preferenze. Essere



presente e partecipare alle elezioni è un dovere dei soci.

L'eventuale personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'associazione o nelle attività collaterali.

Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo non si possono esprimere più di cinque preferenze; per il Consiglio dei Probiviri e per quello dei revisori dei conti non più di tre.

ARTICOLO 26

Solo l'assemblea generale dei soci potrà deliberare eventuali modifiche al presente statuto con voti favorevoli dei due terzi dei soci iscritti all'associazione.

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti e quelli che in avvenire saranno emanati in materia di assistenza e beneficenza pubblica, salvo quanto previsto dalle successive norme.

ARTICOLO 27

La Croce Arcobaleno presta gratuitamente servizio di assistenza, di trasporto dei malati, alle famiglie dei soci ed a tutte, indistintamente le famiglie bisognose dei paesi aderenti e del circondario. Chiunque altro può servirsi dell'opera della pubblica assistenza con l'obbligo morale di versare il proprio obolo alla Cassa Sociale della Croce Arcobaleno nella misura che riterrà opportuno.

ARTICOLO 28



L'associazione volontaria di pubblica assistenza "Croce Arcobaleno" si ritiene validamente costituita allo scopo per cui è stata creata sino a che i soci iscritti non saranno ridotti ad un numero inferiore a dieci.

In questo caso i soci rimasti possono decretare lo scioglimento dell'associazione ed in tale contingenza tutto il patrimonio sociale, consistente in denaro, materiale, attrezzature, etc. sarà devoluto ad altra associazione benefica operante nel territorio dei comuni aderenti ispirata ai principi del volontariato.

ARTICOLO 29

Le copie dello statuto e del regolamento interno dovranno essere affisse nella sede sociale.


Ogni socio ha diritto su richiesta di una copia dello statuto e del regolamento interno. Ai volontari sarà consegnato il regolamento del corpo militi operativi.

ARTICOLO 30

L'associazione volontaria di soccorso "Croce Arcobaleno" fa parte dell'associazione nazionale pubblica assistenza e soccorso, ne rispetta lo statuto ed il regolamento e segue gli orientamenti che da questo organo vengono stabiliti.

ARTICOLO 31

Il regolamento di attuazione del presente statuto ed il regolamento del corpo militi volontari, redatti dal Consiglio direttivo, potranno essere modificati, nei casi di necessità,



sempre in ottemperanza ai suddetti articoli, dal consiglio direttivo stesso.

PAGLIARI GIUSEPPE

ALFONSO ROSSI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO)



[Faint handwritten signature or scribble]

